



Padre e figlia costretti a lasciare la Svizzera nonostante la buona integrazione

Caso 54 / 18.11.2008

Dopo la sua separazione dalla moglie svizzera con la quale ha vissuto per quasi 4 anni, a «Piotr» viene revocato il permesso B. Al momento dell'entrata in vigore della nuova Legge sugli Stranieri (LStr), «Piotr» chiede il riesame del suo caso alla luce dell'articolo 50 che introduce la nozione d'integrazione.

Parole chiave: Diritto di soggiorno dopo dissoluzione della famiglia (OIntS art. 3, LStr art. 50 e 54 cpv 2), caso di rigore (art. 34 LStr.), pari opportunità e libertà di matrimonio e di separazione (art. 8 e 14 Cst).

Persona interessata: «Piotr», nato nel 1944 e la figlia «Nastassia», nata nel 1990

Origine: Russia

Statuto: permesso B (revocato)

Riassunto

«Piotr» arriva in Svizzera nel 1999 e si sposa nel 2000 con una cittadina svizzera ottenendo un permesso B. Un mese dopo lo raggiunge la figlia di primo letto. Nel 2004 i coniugi decidono di vivere presso due domicili separati a seguito dei numerosi problemi collegati con le difficoltà di convivenza tra i rispettivi figli di primo letto. Come conseguenza, sei mesi dopo la separazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) del Canton Ticino revoca il permesso di dimora di «Piotr» e di sua figlia. La decisione viene confermata in ultima istanza dal Tribunale amministrativo federale (TAF) e a padre e figlia viene ordinato di lasciare il territorio entro il 30 giugno 2005. «Piotr» inoltra un'istanza di riesame in seguito respinta dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) e viene fissato un nuovo termine di partenza con scadenza a dicembre 2006, più volte prorogato per permettere alla figlia di terminare l'anno scolastico. Il primo gennaio 2008 entra in vigore la nuova Legge sugli Stranieri (LStr) che fissa a 3 anni e non più a 5 anni il tempo di convivenza che consente di richiedere il permesso di dimora anche dopo lo scioglimento del matrimonio. «Piotr» chiede alla SPI di revocare la decisione del 2004 osservando che con l'entrata in vigore della nuova legge si introduce il concetto d'integrazione e che egli soddisfa i criteri richiesti perché è sposato da otto anni e è ben integrato in Svizzera: parla bene l'italiano, ha un lavoro che gli permette di mantenersi, non ha mai avuto problemi con la giustizia, né ha fatto ricorso all'assistenza sociale. Inoltre sua figlia ha fatto quasi tutta la sua scolarità in Svizzera. Le autorità confermano la decisione di espulsione motivandola con il fatto che dal momento che la separazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, al caso viene applicato il diritto previgente, ovvero la Legge sul Domicilio e la Dimora degli Stranieri (LDDS), più restrittiva per quanto concerne il periodo di convivenza prima della separazione e la quale non considera il grado d'integrazione come un fattore determinante per l'ottenimento di un permesso di soggiorno.

Domande sollevate

Il caso della figlia «Nastassia» non riconduce alla giurisprudenza del Tribunale Federale che dà un peso particolare agli anni dell'adolescenza durante i quali un giovane costruisce la propria identità e s'inserisce nel paese d'accoglienza?

Applicare il diritto previgente in questo caso non genera incompatibilità con i diritti costituzionali fondamentali quali la parità di trattamento, la libertà di matrimonio e di separazione, e il diritto alla famiglia previsti tanto dalla Costituzione federale (art. 8 e art. 14), che dalla CEDU (art. 8, 12 e 14)?

Cronologia

1999: entrata in Svizzera

2000: (Maggio) matrimonio, ottenimento del permesso B e arrivo della figlia

2004: (23 aprile) cambiamento di domicilio, 21 ottobre 2004: revoca del permesso di dimora

2005: (22 marzo) conferma del TAF e ordine di partenza entro il 30 giugno.

2005: (11 giugno) istanza di riesame inoltrata all'Ufficio Federale delle Migrazioni (UFM) e respinta il 21 novembre 2005

2006: (Agosto) il Dipartimento di Giustizia e Polizia conferma la decisione dell'UFM

2007: (Settembre) la SPI ordina di lasciare la Svizzera entro dicembre

2008: (Febbraio) richiesta di riesame della revoca del permesso B a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge

2008: (Febbraio) decisione negativa dalla SPI confermata dal Consiglio di Stato

2008: (Aprile) ricorso presso il TRAM, maggio: ricorso respinto

2008: (Luglio) Ricorso presso il TAF

Descrizione del caso

«Piotr» arriva in Svizzera nel 1999 e nel maggio del 2000 si sposa con una cittadina svizzera. Con il matrimonio, ottiene un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino alla primavera del 2005. Un mese dopo lo raggiunge la figlia di primo letto rimasta in patria al momento dell'espatrio del padre e le viene rilasciato un permesso di soggiorno di identica durata a quello ottenuto dal padre.

Il 23 aprile 2004, i coniugi decidono di vivere presso due domicili separati a causa delle difficoltà di convivenza tra i rispettivi figli di primo letto.

Come conseguenza, nell'autunno del 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI) revoca il permesso di dimora di «Piotr» e di sua figlia. La decisione viene confermata in ultima istanza dal Tribunale federale amministrativo (TAF) e a padre e figlia viene ordinato di lasciare il territorio entro il 30 giugno 2005.

Viene inoltrata un'istanza di riesame in seguito respinta dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) e viene fissato un nuovo termine di partenza con scadenza a dicembre 2006 più volte prorogato per permettere alla figlia di terminare l'anno scolastico. Nel settembre 2007 le autorità ordinano a padre e figlia di lasciare la Svizzera entro il 31 dicembre 2007, precisando che un'ulteriore proroga non sarà più concessa.

Il primo gennaio 2008 entra in vigore la nuova Legge sugli Stranieri (LStr) che fissa a 3 anni e non più a 5 anni il tempo di convivenza che consente di richiedere il permesso di dimora anche dopo lo scioglimento del matrimonio e «Piotr» chiede alla SPI di revocare la decisione dell'autunno 2004. Nella sua richiesta osserva che l'articolo 50 della nuova legge sugli stranieri (LStr) stabilisce che dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge straniero ha diritto al permesso di soggiorno se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e se l'integrazione è avvenuta con successo. «Piotr» spiega che l'unione coniugale con sua moglie è durata tre anni e 11 mesi e che egli ha raggiunto un buon grado d'integrazione: è legalmente sposato con una cittadina svizzera da 8 anni, parla bene l'italiano, ha un lavoro che gli permette di mantenersi, non ha mai avuto problemi con la giustizia, né ha fatto ricorso all'assistenza sociale. Inoltre sua figlia, arrivata all'età di 9 anni, ha fatto quasi tutta la sua scolarità in Svizzera.

Le autorità gli danno torto e confermano la decisione di espulsione motivandola con il fatto che dal momento che la separazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, al caso viene applicato il diritto previgente, ovvero la Legge sul Domicilio e la Dimora degli Stranieri (LDDS), più restrittiva per quanto concerne il periodo di convivenza prima della separazione e la quale non considera il grado d'integrazione come un fattore determinante per l'ottenimento di un permesso di soggiorno.

Segnalazione: studio legale

Fonti: Ricorso al *TAF* del 4 luglio 2008

Osservatorio Migrazione Ticino

Via Simen 9 / 6900 Lugano / 091 923 66 50 / osservatorio@ticino.com / www.osservatorio.ch